



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

IL DIRETTORE GENERALE

OCM Vino - Misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2017/2018. Modalità operative e procedurali per l'attuazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017

VISTO il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante "Organizzazione comune dei mercati agricoli" che ha abrogato e sostituito il Regolamento (CE) 1234/07 del 22 ottobre 2007;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 1150/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e in particolare l'articolo 4 riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 105 del 27 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17/09/2013 "Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 32072 del 18 aprile 2016 recante "OCM Vino - Modalità attuative della misura «Promozione sui mercati dei Paesi terzi»";

VISTO il decreto direttoriale 25 maggio 2016 n. 43478, recante "OCM Vino - Misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi - Invito alla presentazione dei progetti campagna 2016/2017";

VISTO il decreto direttoriale 26 luglio 2016 n. 58677, con il quale è stata disposta l'approvazione della graduatoria dei progetti nazionali di promozione di cui al sopracitato decreto direttoriale;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

VISTO il decreto direttoriale 14 ottobre 2016 n. 76507, con il quale è stata modificata la graduatoria approvata con il sopracitato decreto direttoriale;

CONSIDERATO che i progetti approvati con i sopracitati decreti direttoriali nn. 58677 e 76507, con durata biennale, prevedono un impegno economico, sull'esercizio finanziario comunitario 2017/2018, di euro 13.214.752,55;

VISTO il decreto dipartimentale 20 marzo 2017 n. 1715, recante "Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2017/2018";

VISTI in particolare gli artt. 1 e 3 del sopracitato decreto dipartimentale che prevedono, per la misura "Promozione sui Mercati dei Paesi terzi", una dotazione finanziaria per l'anno 2018 pari ad euro 101.997.000,00, ripartiti in euro 30.599.100,00 per i fondi quota nazionale ed euro 71.397.900,00 per i fondi di quota regionale;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017, registrato alla Corte dei conti in data 18 settembre 2017 al n. 819 recante "OCM Vino - Modalità attuative della misura «Promozione sui mercati dei Paesi terzi»";

VISTO il comma 1 lett. c) dell'art. 5 del sopracitato decreto che destina una riserva pari ad euro 3 milioni dei fondi quota nazionale al finanziamento dei progetti multiregionali;

CONSIDERATO che risultano stanziati, per la realizzazione di progetti di promozione nazionali a valere sull'esercizio finanziario comunitario 2017/2018, euro 14.384.347,45;

CONSIDERATO altresì che il comma 1 dell'art. 17 del Decreto del Ministro n. 60710 del 10 agosto 2017 prevede che ai progetti presentati ed approvati a valere sui fondi di pertinenza della campagna 2016/2017 si applica il Decreto del Ministro n. 32072 del 18 aprile 2016;

CONSIDERATA la necessità di individuare le modalità operative e procedurali per dare corretta attuazione al decreto ministeriale sopracitato.

D E C R E T A

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applica, per le definizioni quanto riportato all'art. 2 del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestale n. 60710 del 10 agosto 2017, di seguito "Decreto", per l'identificazione dei soggetti proponenti quanto riportato all'art. 3 del Decreto e per l'individuazione dei prodotti oggetto di promozione quanto riportato all'art. 4 del Decreto.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Art. 2

(Stanziamento disponibile)

1. Le risorse disponibili per il finanziamento dei progetti di promozione nazionali a valere sull'esercizio finanziario comunitario 2017/2018 ammontano ad euro 14.387.455,68.
2. L'ammontare delle sopracitate risorse è subordinato alle disponibilità finanziarie sul competente esercizio comunitario 2017/2018.

Art. 3

(Presentazione dei progetti)

1. I progetti relativi alla campagna 2017/2018, a valere sui fondi di quota nazionale, devono pervenire, pena l'esclusione, tramite corriere espresso o raccomandata o a mano, in plico chiuso e sigillato, timbrato e firmato dal legale rappresentante su tutti i lembi, con l'indicazione del mittente e della seguente dicitura: "NON APRIRE – PROPOSTA PROGETTO PROMOZIONE DEL VINO SUI MERCATI DEI PAESI TERZI – REGOLAMENTO (CE) N. 1308/13 DEL CONSIGLIO – ANNUALITA' 2017/2018", entro e non oltre le ore 15,00 del 3 novembre 2017 al seguente indirizzo:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio accettazione corrispondenza - Via XX Settembre n. 20 - 00187 ROMA.
2. I progetti relativi alla campagna 2017/2018, a valere sui fondi di quota regionale, devono pervenire, pena l'esclusione, agli indirizzi degli uffici delle Regioni e delle Province autonome competenti alla ricezione dei progetti. I termini di presentazione nonché le modalità di trasmissione dei progetti sono indicati negli inviti pubblicati dalle Regioni e Province autonome.
3. Nel plico sono inserite, pena l'esclusione, due buste contrassegnate rispettivamente dalle seguenti diciture:
 - a) "Busta n. 1: documentazione amministrativa", che contiene la documentazione di cui al successivo art. 4, comma 1, del presente Decreto;
 - b) "Busta n. 2: documentazione tecnica", che contiene la documentazione di cui al successivo art. 4, comma 2, del presente Decreto.
4. Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente.
5. I soggetti proponenti di cui all'art. 3 del Decreto, non possono presentare o partecipare a più di un progetto per la medesima annualità e per il medesimo Paese terzo o mercato del Paese terzo.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

**Art. 4
(Documentazione)**

1. La “*busta n. 1: documentazione amministrativa*” contiene:
 - a) Gli allegati A, B, B-bis, C, D, E, E-bis, E-ter, del presente Decreto, debitamente compilati;
 - b) La delibera del Consiglio di Amministrazione o di altro organo di gestione equivalente, in originale o in copia redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che autorizza il legale rappresentante alla presentazione del progetto;
 - c) L'impegno a costituirsi in associazioni temporanee di impresa o di scopo o in reti di impresa, sottoscritto da tutti i componenti, qualora si tratti di soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. h) e j) del Decreto;
 - d) Il supporto elettronico di cui al successivo comma 3.

In caso di incompletezza o irregolarità della documentazione di cui sopra, le Autorità competenti assegnano al proponente un termine non superiore a dieci giorni, decorrenti dalla notifica della richiesta, perché sia resa, integrata o regolarizzata la documentazione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il soggetto proponente è escluso dalla procedura.

2. La “*busta n. 2: documentazione tecnica*” contiene, a pena di esclusione, il progetto redatto in conformità alle indicazioni di cui all'all. F del presente Decreto.
3. I documenti, di cui ai precedenti commi 1 e 2, devono pervenire in originale ed in formato elettronico (sia “.pdf”, che “.word” ed “.xls”) su supporto usb o cd o dvd.

**Art. 5
(Capacità tecniche e finanziarie)**

1. Il soggetto proponente o il mandatario selezionato ha realizzato, nel triennio precedente alla presentazione del progetto, almeno una delle azioni previste al comma 1 lett. a), b) e c) dell'art. 6 del Decreto in uno dei Paesi terzi di cui all'all. M del presente Decreto.
2. Il soggetto proponente ha, nel triennio precedente alla presentazione del progetto, un fatturato medio globale pari all'importo del contributo richiesto.

**Art. 6
(Contributo richiedibile e durata del progetto)**

1. Il contributo massimo richiedibile nonché la disponibilità dei prodotti oggetto di promozione, di cui all'art. 3 comma 3 del Decreto, sono declinati secondo le classi di ammissibilità riportate negli all. B e B-bis, paragrafo 4.1 del presente Decreto.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

2. I progetti hanno, in considerazione del termine della programmazione di cui al Programma Nazionale di Sostegno del Vino 2014/2018, durata massima di 12 mesi.

Art. 7

(Valutazione dei progetti)

1. Il Comitato di valutazione di cui all'art. 11 del Decreto, di seguito Comitato, procede alla selezione dei progetti secondo le modalità descritte ai successivi commi del presente articolo.
2. Il Comitato verifica preliminarmente che il plico sia presentato secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente Decreto e che contenga la documentazione di cui all'art. 4 del presente Decreto.
3. Il Comitato accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti agli artt. 2, 3, 4 e 5 del Decreto. La mancanza di tali requisiti comporta l'esclusione del soggetto proponente.
4. Il Comitato controlla altresì che le azioni ed il progetto siano conformi a quanto richiesto dagli artt. 6 e 7 del Decreto. La non conformità comporta l'esclusione del soggetto proponente.
5. Il Comitato effettua la valutazione dei costi relativi alle azioni programmate, verificando che non superino i valori riportati nella tabella dei costi di riferimento di cui all'all. I.
6. Il Comitato verifica che non sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 8 del Decreto.
7. Al termine dell'istruttoria ed applicati i criteri di priorità, il Comitato stila la graduatoria dei progetti eleggibili attribuendo a ciascuno di essi il punteggio di priorità in base a quanto definito all'all. G del presente Decreto. A parità di punteggio, si applica quanto disposto all'art. 11, comma 4 del Decreto.
8. In caso di ulteriore parità di punteggio si procede mediante sorteggio pubblico.

Art. 8

(Termini di valutazione dei progetti)

1. Per la campagna 2017/2018 i progetti a valere sui fondi regionali ed i progetti multiregionali sono presentati con le stesse modalità di cui all'art. 3, entro il termine ultimo stabilito dalle Regioni con propri provvedimenti in modo da rispettare le seguenti date:
 - a) *4 dicembre 2017* quale termine entro cui le Regioni capofila fanno pervenire al Ministero e ad Agea la graduatoria dei progetti multiregionali ammissibili a contributo, redatta sulla base dell'all. N del presente Decreto, nonché ad Agea la completa documentazione ricevuta dai soggetti proponenti per la realizzazione dei controlli precontrattuali di cui all'art. 13 comma 2 del Decreto;
 - b) *6 dicembre 2017* quale termine entro cui le Regioni fanno pervenire al Ministero e ad Agea la graduatoria dei progetti regionali ammissibili a contributo, redatta sulla base dell'all. N



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

del presente Decreto, nonché ad Agea la completa documentazione ricevuta dai soggetti proponenti per la realizzazione dei controlli precontrattuali di cui all'art. 13 comma 2 del Decreto. Entro la medesima data il Ministero trasmette ad Agea la graduatoria dei progetti nazionali ammissibili a contributo, redatta sulla base dell'all. N del presente Decreto, nonché la completa documentazione ricevuta dai soggetti proponenti per la realizzazione dei controlli precontrattuali di cui all'art. 13 comma 2 del Decreto;

- c) *20 febbraio 2018* quale termine entro cui Agea stipula i contratti con i beneficiari.

Art. 9

(Notifica graduatoria)

1. Le Autorità competenti notificano ai soggetti beneficiari, tramite posta elettronica certificata, la graduatoria definitiva ed assegnano un termine non superiore a 7 giorni entro il quale tali soggetti accettano o meno il contributo.

Art. 10

(Progetti multiregionali)

1. Le Regioni, entro 15 giorni dalla pubblicazione dei propri avvisi, comunicano al Ministero l'importo dei fondi quota regionale da destinare al finanziamento dei progetti multiregionali.
2. Il Ministero, acquisite le informazioni di cui al precedente comma 1, pubblica sul proprio sito l'elenco delle Regioni che attivano i progetti multiregionali ed i relativi importi dei fondi quota regionale ad essi destinati.
3. I fondi quota regionale, destinati ai progetti multiregionali, se non integralmente utilizzati, sono reintegrati nei propri fondi quota regionale.
4. I progetti multiregionali eleggibili sono valutati dal Comitato di valutazione di ciascuna Regione capofila secondo i punteggi stabiliti nell'all. H.
5. Ciascun Comitato predispose le graduatorie dei progetti multiregionali e comunica alle Regioni coinvolte la graduatoria e l'importo dei fondi di quota regionale di competenza.
6. I progetti multiregionali sono finanziati, in ordine di graduatoria, fino ad esaurimento delle disponibilità fondi quota regionale di ciascuna Regione coinvolta.

Art. 11

(Variazioni ai progetti)

1. In caso di variazioni al progetto approvato si applica quanto stabilito dall'art. 14 del Decreto. Per le varianti di cui all'art. 14, comma 1, lett. b) del Decreto, il beneficiario presenta, alle Autorità competenti, l'istanza redatta conformemente all'all. L del presente Decreto, tramite



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

posta elettronica certificata. Per i progetti nazionali l'istanza è inviata al seguente indirizzo saq11@pec.politicheagricole.gov.it

2. Le variazioni di cui al precedente comma 1 sono debitamente motivate e, comunque, non snaturano la strategia complessiva del progetto, primo fra tutti il mercato/paese di destinazione, né modificano elementi che ne hanno determinato la posizione in graduatoria. Tali variazioni sono esaminate dal competente Comitato in conformità a quanto disposto dell'art. 14 del Decreto e sono realizzate solo dopo l'avvenuta approvazione.

Art. 12

(Elenco delle aree geografiche omogenee, dei Paesi terzi, dei mercati dei Paesi terzi e dei mercati emergenti)

1. Sono individuate alcune aree geografiche omogenee equiparabili al singolo Paese terzo, esclusivamente ai fini della determinazione degli importi minimi progettuali di cui all'art. 12, comma 7, del Decreto. L'elenco delle aree geografiche omogenee, dei Paesi terzi, dei mercati dei Paesi terzi e dei mercati emergenti sono riportate nell'all. M del presente Decreto.

Art. 13

(Materiale informativo)

1. Relativamente al materiale informativo, si applicano le disposizioni previste all'art. 15 del Decreto. In ogni caso i beneficiari caricano il materiale informativo sul portale disponibile all'indirizzo <http://mipaaf.sian.it/promoPubb>, specificando se usufruiscono o meno del contributo integrativo regionale.
2. La conformità del materiale informativo è verificata ex-post da Agea, coerentemente con le indicazioni previste nell'all. I del presente Decreto. Il materiale informativo non conforme a tali indicazioni non è ammesso a contributo.

Art. 14

(Azioni ammissibili e spese eleggibili)

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 6 del Decreto, le sub-azioni ammissibili a contributo, le relative spese eleggibili e le modalità di certificazione delle stesse sono riportate nell'all. I del presente Decreto.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Art. 15

(Stipula del contratto e controlli)

1. I contratti, redatti secondo l'apposito schema di contratto tipo pubblicato sul sito istituzionale di Agea, di cui all'art. 13 comma 1 del Decreto e sono stipulati tra quest'ultima ed i beneficiari.
2. L'elenco dei contratti stipulati è pubblicato sul sito istituzionale di Agea entro 90 giorni dalla stipula. Entro il medesimo termine, i contratti vengono trasmessi in copia alle Autorità competenti.
3. Agea comunica alle Autorità competenti, entro 30 giorni dall'avvenuta sottoscrizione fra le parti, qualunque modifica o appendice contrattuale.
4. Le diverse fasi di attuazione del progetto sono sottoposte ad un costante monitoraggio, mediante controlli contabili e tecnici (in itinere ed ex post) effettuati da Agea. I risultati sono comunicati da Agea alle Autorità competenti entro e non oltre 90 giorni dal termine delle attività di controllo.

Art. 16

(Erogazione del finanziamento e disposizioni finali)

1. Le modalità di erogazione del finanziamento sono riportate nel contratto tipo di cui all'art. 13 comma 1 del Decreto.
2. Il Ministero si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente procedura, anche nel caso di sopravvenuta indisponibilità totale o parziale dei fondi a disposizione, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla procedura medesima.
3. Qualora le risorse non siano sufficienti a finanziare, per intero, i progetti ammissibili a contributo, si applica, per analogia, quanto previsto al comma 5 dell'art. 11 del Decreto.

Art. 17

(Pubblicazione e informazioni)

1. Eventuali richieste di chiarimenti e/o di informazioni, pervengono al seguente indirizzo di posta elettronica saq11@pec.politicheagricole.gov.it e possono essere presentate fino alle ore 17.00 del decimo giorno precedente la scadenza di cui al comma 1 dell'art. 3.
2. Il responsabile del procedimento è il Dott. Pietro Gasparri, Dirigente dell'Ufficio PQAI II - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica.
3. Il presente avviso è pubblicato alla sezione "Gare" del sito internet <http://www.politicheagricole.gov.it>



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Art. 18
(Definizione delle controversie)

1. Tutte le controversie derivanti dal presente decreto o dal successivo contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Il presente decreto è inviato agli Organi di controllo per la registrazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Francesco Saverio Abate

*Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del DL.gs n.82/2005*